

	A.C.E.R	
	AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	
	AREA TECNICA - SERVIZI SPECIALI P.N.R.R.	
	CONTRATTO DI APPALTO	
	tra A.C.E.R. CAMPANIA e l'Impresa GRANIT Società Cooperativa , per	
	l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei	
	lavori del comparto VII e III in via Vittorio Veneto, Rione San Gaetano,	
	Comune di Napoli - ID intervento 592-1 (CIGA02856BE71 - CUP	
	F66H21000010008) , mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del	
	Decreto Legislativo n. 36/2023, finanziato con i fondi PINQUA "Programma	
	Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare".	
	Importo netto contrattuale complessivo: euro 16.437.241,26	
	SCRITTURA PRIVATA	
	L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di luglio in Napoli,	
	sulla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE dell'Agenzia Campana	
	per l'Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di	
	appalto, a termini dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023 tra:	
	1) Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (di seguito denominata	
	"ACER Campania"), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI - Codice Fiscale	
	08496131213, rappresentata nel presente atto dall' Ing. Lorenzo LUISI ,	
	nato a Napoli il 02/09/1961, in qualità di Dirigente Tecnico Servizi Speciali	
	P.N.R.R. di ACER Campania, con incarico conferito <i>ad interim</i> mediante	
	Determinazione Dirigenziale dell'Area Informatica e Servizi Generali R.U. n.	
	310 del 10/04/2024, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente;	
	1	

	2) Sig. Salvatore GRANILLO , nato a Pozzuoli (NA) il 15/04/1957, in qualità di	
	Legale Rappresentante della società GRANIT Società Cooperativa con sede	
	in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia Campana, 9/B, ove domicilia per la carica –	
	Partita IVA/Codice Fiscale 01608100630 – posta elettronica certificata	
	granitcoop@pec.it	
	PREMESSO CHE	
	- con Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020, sono state definite le	
	procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le	
	modalità di erogazione dei finanziamenti nonché le relative tempistiche per	
	l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”;	
	- l’art. 4, comma 1, del precitato decreto, prevede, tra l’altro, che “gli interventi	
	possono essere realizzati anche tramite un soggetto attuatore” e che in data	
	11/03/2021 la Regione Campania, ha stipulato con ACER, una convenzione	
	avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed	
	ACER in relazione alla candidatura di proposte progettuali di iniziativa	
	regionale, al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”	
	(PINQuA), di cui al Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020;	
	- che con D.G.R. n. 95 del 09/03/2021 la Regione ha approvato l’intervento ID	
	PINQUA 592-1 denominato “Ambito metropolitano – Rione ERP San Gaetano a	
	Napoli – Abitare la densità urbana ”;	
	- con Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e Contratti R.U. n. 1096 in	
	data 15/11/2023 si è proceduto all’indizione della gara per l’affidamento	
	della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori del	
	Comparto VII e III in Via Vittorio Veneto, Rione San Gaetano, Comune di	
	Napoli – Progetto ID 592-1 (CIG A02856BE71 - CUP F66H21000010008),	
	2	

	per l'importo complessivo posto a base di gara di euro 19.102.395,86 , sulla	
	sorta del progetto di fattibilità tecnico economica approvato con	
	Determinazione Dirigenziale SSPN – Servizio Speciale PNRR R.U. n.1067 del	
	07/11/2023 , da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo	
	71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, con il criterio di	
	aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'art.	
	108 del Decreto Legislativo n. 36/2023;	
	- con Determinazione Dirigenziale AISGR.U. n. 1278 del 29/12/2023 , è	
	stata disposta l'aggiudicazione al concorrente Granit Società Cooperativa	
	che ha formulato il ribasso del 18,145% (diciotto virgola centoquarantacinque	
	per cento) sull'importo soggetto a ribasso di euro 14.688.093,69 ;	
	- con successiva Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e Contratti R.U. n.	
	147 del 26/02/2024 è stata disposta la conferma dell'aggiudicazione	
	definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di	
	appalto;	
	- con Determinazione Dirigenziale SSPN R.U. n. 612 del 12/07/2024 è stato	
	approvato il Quadro Economico post aggiudicazione con relativo	
	impegno finanziario dell'importo contrattuale;	
	- l'operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e	
	Contratti, ha fornito in data 08/04/2024 , sulla piattaforma telematica di e-	
	procurement TUTTOGARE dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale	
	(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente	
	contratto di appalto:	
	1) Dichiarazione unificata di cui all'articolo 94 del Decreto Legislativo n.	
	36/2023 ed art. 89 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;	

	2) Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'allegato I.4	
	di cui all'art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 nelle modalità indicate	
	dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 240013 del 28/06/2023 e	
	successiva nella Risoluzione n. 37/E, per l'importo di Euro 500,00;	
	3) Attestazione assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e	
	contratto di appalto pari ad € 33.268,58;	
	4) Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell'art.	
	117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, i cui estremi sono indicati al	
	successivo art. 21.	
	Tutto ciò premesso si addivene alla stipula del presente contratto regolato da	
	seguenti patti e condizioni.	
	Art. 1 - Premesse ed allegati	
	Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non	
	materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.	
	Nello specifico, si allega:	
	- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;	
	- Offerta tecnica – criteri A, B, C e D;	
	- Offerta economica;	
	- Codice di comportamento dell' <i>Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale</i> .	
	Art. 2 - Norme da applicare al contratto	
	Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal	
	Capitolato Speciale d'Appalto, le norme statali e regionali in materia di opere	
	pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi	
	giuridici (contenute in leggi, regolamenti, circolari).	
	Art. 3- Oggetto dell'appalto	

	L'intervento ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e	
	l'esecuzione dei lavori del comparto VII e III in via Vittorio Veneto, Rione	
	San Gaetano, Comune di Napoli – ID intervento 592-1 (CIG A02856BE71 -	
	CUP F66H21000010008) , compreso l'incarico di coordinamento della sicurezza	
	in fase di progettazione, come previsto dall'articolo 23, comma 7 del D. Lgs. n.	
	50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del d.P.R. n. 207/2010 (fino a quando vigenti)	
	o dalle indicazioni delle specifiche Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale	
	Anticorruzione ai sensi del predetto Decreto, con le specifiche indicazioni fornite	
	nella Relazione Tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato	
	e nel Capitolato prestazionale per i servizi di progettazione, allegati al presente	
	Contratto.	
	Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione	
	necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta	
	comunque necessari per l'approvazione e l'esecuzione delle opere, per come	
	indicato più specificamente nei documenti di gara allegati.	
	Art. 4- Ammontare del contratto	
	L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro 16.437.241,26 di cui:	
	- euro 570.957,59 per la progettazione definitiva ed esecutiva;	
	- euro 15.272.460,57 per l'esecuzione dei lavori;	
	- euro 593.823,00 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti	
	a ribasso d'asta.	
	L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	Il contratto è stipulato con corrispettivo "a corpo" .	
	Art. 5- Condizioni generali del contratto	
	L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile	

	e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e	
	risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle	
	previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di	
	accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a	
	qualsiasi contraria eccezione.	
	Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento	
	negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al	
	progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore.	
	Art. 6- Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore	
	L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Pozzuoli (NA) all'indirizzo Via	
	Vecchia Campana, 9/B – PEC: granitcoop@pec.it	
	Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto d'urgenza	
	comunicazione nei confronti della stazione appaltante.	
	Art. 7 - Termini e modalità delle progettazioni	
	La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere redatte e	
	consegnate alla Stazione appaltante entro i seguenti termini:	
	- la progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione	
	appaltante entro il termine perentorio di 50 (cinquanta) giorni naturali e	
	consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna del servizio;	
	- la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione	
	appaltante entro il termine perentorio di 25 (venticinque) giorni naturali e	
	consecutivi decorrenti dalla formale approvazione della progettazione	
	definitiva.	
	In sede di gara, l'aggiudicatario ha indicato quale progettista la società R.T.P.	
	Ing. Michele Leone , (Codice Fiscale LNEMHL86A17D086H – Partita Iva	

	03257290787), in qualità di Capogruppo/Mandatario , con sede legale in Luzzi	
	(CS) – via San Giuliano, 19, costituita con atto notarile costitutivo, repertorio n.	
	24604 , raccolta n. 18014 , registrato a Rende (CS) in data 05/04/2024 , dinanzi	
	al Notaio Dr. Italo Alessio Scornajenghi – allegato al presente atto.	
	Art. 8–Programma di esecuzione e termine per l'ultimazione dei lavori	
	Il termine per l'esecuzione dei lavori è di giorni 930 (novecentotrenta) naturali	
	e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.	
	Art. 9- Penale per ritardi – Premio di Accelerazione	
	Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione definitiva ed	
	esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo	
	di ritardo troverà applicazione una penale pari all'uno per mille dell'importo	
	contrattuale.	
	La penale, nella medesima misura percentuale di cui al comma precedente,	
	troverà applicazione anche nelle ipotesi contemplate di seguito:	
	a) in caso di ritardo nell'inizio delle attività di progettazione e dei lavori, rispetto	
	alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, ai sensi di	
	quanto previsto nei documenti di gara allegati al presente Contratto;	
	b) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione,	
	rispetto alla data stabilita dal Direttore dei Lavori;	
	c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini stabiliti dal Direttore dei Lavori per il	
	ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.	
	La penale irrogata ai sensi della lettera a) del precedente comma è disapplicata se	
	l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia	
	temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.	
	Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente	
	7	

	al R.U.P. da parte della Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della	
	relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle	
	predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della	
	verifica in sede di collaudo provvisorio.	
	L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non	
	può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono	
	tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova	
	applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto.	
	L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o	
	ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.	
	E' previsto un premio di accelerazione, secondo la disposizione di cui all'articolo	
	126, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, nella misura dell'uno per mille dell'importo	
	contrattuale, limitatamente alla fase relativa all'esecuzione delle opere.	
	Art. 9 bis – Sospensione e ripresa dei lavori	
	Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed	
	ultimazione degli stessi, nonché i compensi all'appaltatore per danni di forza	
	maggiore, si fa riferimento all'art. 121 del D. Lgs n. 36/2023 ed all'art. 8 Allegato	
	II.14 al precitato Decreto.	
	Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali	
	disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D.	
	Lgs. n. 36/2023 è quantificato, previa iscrizione di specifica riserva a pena di	
	decadenza ai sensi del comma 7, sulla base dei criteri di cui all'allegato II.14 del	
	richiamato Decreto.	
	Art. 10 - Oneri a carico dell'appaltatore	
	Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara	

	allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato	
	generale.	
	In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le	
	spese per:	
	- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e	
	perfetta dei lavori;	
	- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere	
	dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio;	
	- le vie di accesso al cantiere;	
	- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la	
	direzione dei lavori;	
	- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento	
	di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha	
	obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di	
	regolamento.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro	
	tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto	
	alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere	
	da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le	

	imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da	
	esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel	
	cantiere.	
	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione	
	tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il	
	cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per	
	disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile	
	dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della	
	malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	Art. 11 –Clausola di revisione dei prezzi	
	È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n.	
	36/2023.	
	Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, i prezzi dei materiali da	
	costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da	
	determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati,	
	l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.	
	Per i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di	
	natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in	
	aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo	
	complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la	
	percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta	
	eccedenza.	
	La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di	
	costruzione elaborati dall'ISTAT.	
	Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al	
	10	

	presente articolo le Stazioni Appaltanti utilizzano:	
	- nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel	
	quadro economico ed ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni	
	contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della	
	Stazione Appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;	
	- le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non è prevista una diversa destinazione	
	dalle norme vigenti;	
	- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della	
	medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o	
	emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili	
	della spesa autorizzata disponibile.	
	Art. 12- Variazioni al progetto e al corrispettivo	
	Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all'approvazione, derivanti da	
	circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove	
	disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti	
	preposti alla tutela di interessi rilevanti, sono normate dal Codice.	
	Art. 13- Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo	
	nei pagamenti	
	Su richiesta dell'appaltatore è prevista l'erogazione di un'anticipazione del 20% da	
	corrispondere all'appaltatore ai sensi del primo comma dell'art. 125 del D. Lgs n.	
	36/2023. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una	
	garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	
	recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.	
	L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei	
	11	

	lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della	
	Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di	
	restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,	
	secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali	
	con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.	
	All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste	
	dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e dal presente Contratto, al maturare di ogni	
	stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% della predetta	
	anticipazione e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiori al 15%	
	dell'importo contrattuale.	
	I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di	
	trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque	
	non superiore a sessanta giorni.	
	In deroga a quanto sopra stabilito:	
	- non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra	
	l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5%	
	(cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo	
	residuo è liquidato col conto finale;	
	- se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni.	
	Per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,	
	l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di	
	avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo	
	dall'importo minimo di cui sopra.	
	Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente	
	spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione	

	dei lavori la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione	
	dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
	Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una	
	garanzia fidejussoria, ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023	
	dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il	
	periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e	
	l'assunzione del carattere di definitività dei lavori medesimi.	
	In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione alla	
	Stazione Appaltante:	
	- della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo	
	oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209a a 213, della legge 24	
	dicembre 2007, n.244 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3	
	aprile 2013, n.55;	
	- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai	
	sensi dell'articolo 59, comma 2 ai sensi dell'art. 31, comma 7 della Legge n.98 del	
	2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;	
	- all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma;	
	- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati	
	stipulati contratti di subappalto o subcontratti;	
	- all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art.34 in materia di tracciabilità dei	
	pagamenti;	
	- ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 2,	
	comma 9, della Legge n.286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione	
	Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento	

	derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare	
	complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M.	
	18 gennaio 2008, n.40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è	
	sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per	
	territorio.	
	Inoltre, in ogni caso, se il pagamento è superiore a euro 5.000,00	
	(cinquemila/00), esso è subordinato alla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 bis	
	del d.P.R. n. 602/73.	
	In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010:	
	- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei	
	subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che	
	eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,	
	devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo	
	che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti	
	dedicati di cui in precedenza;	
	- ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;	
	- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3	
	della Legge n.136 del 2010;	
	- la violazione delle prescrizioni di cui ai tre commi che precedono costituisce causa	
	di risoluzione del presente contratto;	
	- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate	
	nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle	
	imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in	
	assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di	
	declaratoria.	

	Ai sensi dell'art. 125, comma 9 del richiamato Decreto, in caso di ritardo nei	
	pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni	
	degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di	
	interessi moratori.	
	Art. 14- Regolare esecuzione e collaudo	
	Il certificato di collaudo di cui all'art. 116 del Decreto Legislativo n. 36/2023 è	
	emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha	
	carattere provvisorio.	
	Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due	
	anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il	
	silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due	
	anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde	
	per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla	
	Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due	
	anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta	
	nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o	
	di tutte le opere ultimate.	
	Art. 15- Risoluzione del contratto	
	L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente Contratto nei casi previsti	
	all'art. 122, comma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023.	
	L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:	

	- condizioni di cui all'art. 122, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023;	
	- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa	
	itempi di esecuzione;	
	- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle fasi	
	di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori;	
	- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,	
	la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale	
	da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto;	
	- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo	
	scopo dell'opera;	
	- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva	
	ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n.	
	81/2008;	
	- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali	
	il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono	
	la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali	
	rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o	
	procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza	
	mafiosa;	
	- ogni altra causa prevista all'interno della documentazione di gara.	

	Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.1453, e	
	salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di	
	dichiarare, inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui	
	all'art.1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:	
	- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed	
	alla fase contrattuale;	
	- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dell'appalto,	
	dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara;	
	- mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell'art. 9	
	del Decreto Legislativo n.159/2011;	
	- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;	
	- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni	
	contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo	
	contrattuale;	
	- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle	
	condizioni contrattuali;	
	- modifiche all'atto costitutivo del R.T.P. tali da compromettere la capacità tecnico-	
	economica dello stesso ovvero da diminuire le garanzie in favore di ACER;	
	- violazione dell'obbligo di riservatezza.	
	Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione	
	delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa	
	vigente.	
	Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non	
	deve intendersi tassativo ed esaustivo.	
	La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita	

	comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo	
	posta elettronica certificata (PEC).	
	In caso di risoluzione del contratto, ACER provvederà ad escutere la cauzione di cui	
	al successivo articolo 21, salva comunque la facoltà di ACER medesima di agire per	
	il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.	
	L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	Art. 16-Definizione delle controversie	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle	
	conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del	
	Codice, saranno devolute al competente Foro. E' pertanto esclusa la competenza	
	del Foro arbitrale.	
	Dovrà ricorrersi alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art.	
	215, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023.	
	Art. 17- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
	assistenza	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza	
	dei lavoratori.	
	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà	
	paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione	
	appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
	dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.	
	L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le	
	18	

	norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,	
	territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti	
	i lavori.	
	Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e	
	cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e	
	in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso	
	infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e	
	motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in	
	corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il	
	relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle	
	somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il	
	pagamento diretto ai sensi del Codice.	
	Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n. 81/2008 e	
	dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge	
	25/09/2002 n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002 n. 266, è stato acquisito il	
	DURC INAIL_44362535 dell'operatore economico aggiudicatario con esito	
	regolare e validità fino al 25/10/2024 .	
	Art. 18- Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	L'appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme	
	antifortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri,	
	nel rispetto pieno ed assoluto dei piani di sicurezza contemplati dal Decreto	
	Legislativo n. 81/2008.	
	Art. 19- Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
	Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della	

	informativa antimafia ai sensi all'art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011, fatta	
	salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi	
	interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o	
	concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.	
	In data 08/01/2024 , attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la	
	richiesta di informazione antimafia acquisita al protocollo	
	PR_NAUTG_Ingresso_0006621_20240108 a cui ha fatto seguito il rilascio	
	della informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto	
	Legge 16 luglio 2020, n. 76, comprovante che l'appaltatore non risulta essere	
	sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica	
	amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli	
	articoli 14 e 16 del decreto legislativo 08/06/2001 n. 231.	
	Art. 20- Subappalto, cessione del contratto e modificazioni	
	dell'appaltatore	
	Preverifiche di legge della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del	
	Decreto Legislativo n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo	
	in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i	
	limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara allegati.	
	La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei	
	subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del Decreto	
	Legislativo n. 36/2023.	
	Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti	
	della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di	
	subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in	
	relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto	
	20	

	Legislativo 10/09/2003,n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c),	
	l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.	
	Ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 il subappaltatore, per le	
	prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e	
	prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un	
	trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il	
	contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi	
	nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle	
	caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle	
	categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.	
	L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle	
	prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun	
	ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della	
	sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla	
	verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è	
	solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di	
	questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.	
	Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione,	
	in ossequio a quanto statuito dall'art. 119, comma 1, secondo periodo del Decreto	
	Legislativo n. 36/2023.	
	Per quanto riguarda le eventuali modifiche soggettive del contratto durante la sua	
	esecuzione trova applicazione l'articolo 120 del Decreto Legislativo n.	
	36/2023.L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione	
	appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura	
	organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.	

Art. 21- Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria **n.2076313**, rilasciata in data **03/04/2024** dalla società

REVO Insurance S.p.A., a garanzia dell'importo di euro **1.073.717,00** (unmilionesettantatre milasettecentodiciassette/00).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva pari al 20% (venti per cento) dell'importo iniziale, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 22- Obblighi assicurativi

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in relazione all'intervento oggetto del presente contratto, l'appaltatore è tenuto a stipulare almeno dieci giorni prima dalla consegna dei lavori una polizza assicurativa, pari all'importo del contratto (ovvero ad euro **16.437.241,26**), che

	copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della	
	distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi	
	nel corso dell'esecuzione dei lavori, conforme allo schema tipo approvato con D.M.	
	n. 193/2022.	
	La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni	
	causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per	
	cento della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di	
	consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori	
	risultante dal relativo certificato. La polizza dovrà prevedere espressamente che	
	l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di	
	commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei	
	confronti della stazione appaltante.	
	Ricadendo nella fattispecie di cui all'art. 117, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023,	
	l'appaltatore è tenuto, ai fini del pagamento del saldo, alla stipula della polizza ivi	
	prevista a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero	
	derivanti da gravi difetti costruttivi e deve contenere la previsione del pagamento	
	dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena	
	questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e	
	senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.	
	Il limite di indennizzo della polizza decennale è pari al 40% del valore dell'opera	
	realizzata.	
	L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una	
	polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi,	
	condecorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per	

	la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata.	
	Art. 23- Documenti che fanno parte del contratto	
	Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno presentati in esecuzione dell'art. 7, debitamente approvati dalla Stazione Appaltante. L'avvenuta approvazione sarà comunicata all'appaltatore a cura del R.U.P., con espresso richiamo al presente articolo.	
	Art. 24- Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dai documenti di gara allegati.	
	In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104/2010.	
	Art. 25- Recesso	
	A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e secondo le modalità di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo n. 36/2023previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall'Appaltatore nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'interno dell'allegato	
	24	

	II.14.	
	Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite	
	comunicazione recettizia all'indirizzo digitale dell'Appaltatore.	
	Articolo 26 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti	
	da PNRR/PNC	
	L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni	
	normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le	
	risorse P.N.R.R.	
	1) Principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente cd. "Do No	
	SignificantHarm" (DNSH)	
	L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e	
	documentazioni previste nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH,	
	secondo la richiesta del RUP e nel termine da questi assegnato ai fini di rispettare	
	le scadenze per la rendicontazione delle somme relative all'opera finanziata.	
	Si applicano le penali previste per il ritardo dall'art. 9.	
	2) Principi sulle pari opportunità, generazionali e di genere	
	L'Appaltatore, come da dichiarazione resa, s'impegna a dare ottemperanza	
	all'obbligo assunzionale previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021,	
	secondo l'impegno assunto.	
	Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 9	
	commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del	
	contratto.	
	3) Obblighi in materia contabile	
	L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono	
	essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla	
	25	

	Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di	
	adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo	
	quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e	
	nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di	
	prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e	
	restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso	
	l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per	
	tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo	
	delle risorse del PNRR.	
	4) Comprova del conseguimento di target e milestone	
	L'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal	
	R.U.P. le informazioni e documentazioni necessarie a comprovare il	
	conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi finanziati dal	
	PNRR e PNC, per l'imputazione nel sistema informatico della documentazione	
	probatoria pertinente, adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato. È	
	riconosciuta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto	
	sopra.	
	Art. 27- Clausola di Manleva	
	L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e	
	spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o	
	comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.	
	L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari	
	ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con	
	particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli	
	eventuali danni che possano derivare agli stessi.	

	Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento	
	delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico	
	dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.	
	Art. 28- Auditing	
	L'Appaltatore si obbliga a tenere un sistema di contabilità separata in ordine a	
	quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a	
	consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto	
	terzo da questa incaricato.	
	A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da	
	questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture	
	contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche	
	di cui sopra.	
	Art. 29- Proprietà dei documenti	
	Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso,	
	compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore	
	nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi	
	compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R.	
	L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito	
	all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze.	
	L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta	
	documentazione.	
	L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa	
	fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella	
	esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	Art. 30- Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01	

	L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti,	
	notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a	
	farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.	
	L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima	
	A.C.E.R. a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. civ.	
	Art. 31–Consenso al trattamento dei dati personali	
	Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R.	
	nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del	
	rappresentante <i>pro tempore</i> , informa che i dati personali forniti dall'Appaltatore	
	saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni	
	manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o	
	telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura	
	di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la	
	sicurezza e la riservatezza dei dati.	
	L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla	
	cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.	
	I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento	
	delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento	
	degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.	
	In particolare, l'Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni	
	redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali.	
	Art. 32- Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
	L'aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare	
	la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto	
	2010,n. 136 e, per il pagamento del corrispettivo relativo al CIG	

	A02856BE71 indica il seguente ccb, con il n. 00488/010/000421553 , codice	
	IBAN: IT65E0303240100010000421553 , acceso presso Credem , filiale di	
	Pozzuoli (NA), via Montenuovo Licola Patria, 2 ed intestato alla società costituita.	
	L'aggiudicataria, inoltre, ha già comunicato le generalità ed i codici fiscali delle	
	persone delegate ad operare sul predetto conto corrente bancario.	
	L'appaltatore è tenuto a comunicare entro e non oltre 7 dalla data di stipula del	
	contratto qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi	
	identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e	
	cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.	
	Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si	
	conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3,	
	comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare	
	previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente	
	contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 Cod. civ.,	
	previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni	
	siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della	
	Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della	
	Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola	
	con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.	
	L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	

	finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata	
	comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo	
	della provincia ove ha sede la Committente.	
	L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti	
	l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale	
	nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.	
	La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia	
	inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale	
	il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	surrichiamata Legge.	
	Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	
	(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei	
	crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche	
	nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di	
	pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i	
	dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico	
	bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo	
	riportando il CIG dallo stesso comunicato.	
	Art. 33- Obblighi di condotta	
	Le parti hanno l'obbligo di osservare il Codice di comportamento nazionale emesso	
	con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81	
	nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia	
	Campana per l'Edilizia Residenziale, che si allega al presente contratto. A tal fine,	
	30	

	l'impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa e piena conoscenza,	
	impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a	
	qualsiasi titolo. La violazione di taluno degli obblighi può determinare la	
	risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da ACER.	
	Art. 34- Dichiarazione anti-pantouflage	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165	
	l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso	
	contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito	
	incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato	
	poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.C.E.R. nei confronti del medesimo	
	aggiudicatario.	
	E' prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di	
	siffatta disposizione normativa.	
	Articolo 35- Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e	
	rinvio	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
	diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti	
	per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla	
	normativa sugli appalti pubblici nonché alle disposizioni del Codice Civile.	
	Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'IVA, la presente	
	scrittura privata non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai	
	31	

sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni e viene redatta in modalità elettronica.

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo hanno pienamente approvato e confermato.

L'atto stesso consta di fogli e facciate scritte **32(trentadue)** e viene sottoscritto digitalmente da remoto dai costituiti.

F.to ACER CAMPANIA - Ing. Lorenzo Luisi

F.to GRANIT Società Cooperativa - Sig. Salvatore Granillo